



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ISTITUTO COMPRENSIVO DI COLOGNO AL SERIO
Via Rosmini, 12 - 24055 COLOGNO AL SERIO
Tel. e Fax **035896031 - 0354872415**
e-mail ministeriale **bgic89900p@istruzione.it**
e-mail certificata: **bgic89900p@pec.istruzione.it**

Prot. n 3425/A19

Cologno al Serio, 10/10/2015

all'Albo dell'Istituto

Decreto di indizione delle elezioni del Consiglio di Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Testo Unico approvato con il D.L.vo 16/04/1994, n.297 parte I – titolo I, concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
- VISTA** l'O.M. n.215 del 15/07/1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24/06/1996 e n.277 del 17/06/1998 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto;
- VISTA** l'O.M. n.267 del 04/08/1995 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli Istituti Comprensivi di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado;
- VISTA** la C.M. n.364 prot. n.3591 del 24/07/1996;
- VISTA** la C.M. n.72 prot.5328 del 02/02/2012 concernenti le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l'a.s. 2012/2013;
- VISTA** la circolare n.18 prot. n.8032 del 07/09/2015 del Miur;
- VISTA** la circolare prot. n.13667 del 22/09/2015 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia;

INDICE

a norma dell'art.2 dell'O.M. n.215 del 15/07/1991, per i giorni di Domenica 22 e Lunedì 23 Novembre 2015

ELEZIONI

per la costituzione del **CONSIGLIO D'ISTITUTO** dell'**ISTITUTO COMPRENSIVO COLOGNO AL SERIO** che dovrà rimanere in carica per il triennio 2015/16 – 2016/17 – 2017/18, ai sensi del decimo comma dell'art.8 del D.L.vo n.297/94.

Le **votazioni** avranno luogo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del giorno 22/11/2015 e dalle ore 8,00 alle ore 13,30 del giorno 23/11/2015.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all'elegendo Organo Collegiale sarà di **19 membri** così assegnati:

- a. Il **Dirigente Scolastico** membro di diritto;

- b. n.8 rappresentanti del **personale insegnante** eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
- c. n.8 rappresentanti dei **genitori degli alunni** eletti dai genitori (o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art.348 del Codice Civile)) degli alunni iscritti;
- d. n.2 rappresentanti del **personale amministrativo e ausiliario** eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.

*In riferimento ai punti b. e c.
ai sensi dell'art.4 c.3 dell'O.M. n.267/95, nell'elegendo Consiglio di Istituto,
viene assicurato, comunque:*

- 1 seggio ad un insegnante di Scuola dell'Infanzia
 - 1 seggio ad un insegnante di Scuola Primaria
 - 1 seggio ad un insegnante di Scuola Secondaria
- Viene inoltre assicurato*
- 1 seggio ad un genitore degli alunni di Scuola dell'Infanzia
 - 1 seggio ad un genitore degli alunni di Scuola Primaria
 - 1 seggio ad un genitore di Scuola Secondaria

Le **elezioni** avvengono con il sistema proporzionale sulla base di **liste di candidati** contrapposte senza distinzione di ordine di scuola, per ciascuna componente.

L'elettorato attivo e passivo per la elezione dei **rappresentanti del personale insegnante** spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

L'elettorato attivo e passivo per la elezione dei **rappresentanti dei genitori** degli alunni spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le veci (a norma di quanto precisato nel punto c. del presente decreto).

L'elettorato attivo e passivo per la elezione dei **rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario** spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero.

Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono.

Gli elettori predetti, che siano risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola delle rappresentanze.

Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola, dalle ore 9,00 del 19/10/2015 alle ore 12,00 del 30/10/2015 negli orari d'ufficio:

- e. per la **componente del personale insegnante**, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 20 presentatori;
- f. per la **componente dei genitori**, tenuto conto degli alunni iscritti, da almeno 20 presentatori;
- g. per la componente **del personale amministrativo e ausiliario**, tenuto conto del corpo elettorale in servizio nella scuola, da almeno 3 presentatori.

I **candidati** debbono essere elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e data di nascita, nonché della eventuale sede di servizio. I candidati, inoltre, debbono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi [esempio: 1) Rossi Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.].

Ciascuna **lista** deve essere contraddistinta da un **motto** [esempio: I genitori per la scuola] indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.]

riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni **lista**, per ciascuna componente, può comprendere fino ad un numero doppio di candidati rispetto al numero eleggibile (16 candidati per la componente del personale insegnante, 16 per la componente dei genitori, 4 per la componente del personale amministrativo e ausiliario).

Nessun **elettore** può concorrere alla presentazione di più di una lista.

Nessun **candidato** può essere incluso in più liste della medesima componente.

Nessun **candidato** può presentare alcuna lista.

Nessun **componente della Commissione Elettorale** può essere candidato.

Sull'apposita **scheda**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **voto** va espresso mediante la apposizione di una croce [X] sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce [X] sul numero arabo indicante il candidato appartenente alle medesima lista.

- Per la **componente del Personale insegnante** ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
- Per la **componente dei genitori** ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta.
- Per la **componente del personale ATA** ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

Le **liste** debbono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che debbono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le **firme** dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal Sindaco o dal suo delegato oppure dal Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.

L'**autenticazione delle firme** dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione, in carta libera, da allegare alle liste medesime, sia mediante autenticazione apposta sulle liste stesse. Nel certificato predetto debbono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del funzionario che effettua l'autenticazione.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Ai sensi dell'art.37 del D.L.vo n.297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel precisato decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.L.vo n.297 e alle OO.MM. citate in premessa.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l'Ufficio di Segreteria.

Il Dirigente Scolastico
F.to dott. Gianfrancesco D'Andrea
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell'art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993)